MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
"VIA BOCCIONI"
Sede Legale:Via U. Boccioni, 12- 00197 Roma ☎🖷 0 6 8082153
II Municipio
Sede Operativa: via Lovanio, 13- 00198 Roma ☎068553209-🖷 068845025
Distretto 10° - Codice Scuola RMIC8D7005
Codice Univoco Ufficio UFR6KU

CIRCOLARE N.11

Ai Genitori degli Alunni della Sc Sec di I° Grado

Al Personale docente

Ai Docenti Coordinatori di classe

Oggetto: **Assenze e validità anno scolastico 2025-2026 per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)**

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita "[…] ai fini della validità dell'anno scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 di pari oggetto;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2025-2026, è fissato come da seguente tabella:

Scuola Secondaria	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze	Numero ore massimo di assenze
SECONDARIA DI I° GRADO	30 h	990 h	743 h	247 h

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad ¼ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione).

I Docenti Coordinatori sono invitati a monitorare l'andamento delle assenze già nel primo quadrimestre al fine di poter fornire un'informazione preventiva e tempestiva alle Famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico. Si ricorda altresì alle Famiglie che autonomamente possono verificare l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell'Alunno.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 15 Settembre 2025 (data di inizio delle lezioni dell'A.S. 2025-2026) all' 08 Giugno 2026 (data di termine delle lezioni).

La mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

TIPOLOGIA DI ASSENZE DOCUMENTATE E CONTINUATIVE AMMESSE A DEROGA

Come da Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011, si indicano come possibilità di deroga al limite massimo di assenze i seguenti casi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

cui si aggiungono secondo Del.16 del Collegio dei Docenti dell'08/09/2025:

- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia)
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate o attestate dal CdC
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri

Le deroghe sopra indicate sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lia GENTILE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993